

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Lazio - II Sezione, 20 maggio 2003, n. 4420.

*Stante la specialità delle procedure, nelle operazioni elettorali non si applicano i principi di semplificazione amministrativa di cui al d.P.R. 445/2000.*

*Ai sensi dell'art. 14 della l. 53/1990, né i componenti gli Uffici incaricati di ricevere le liste elettorali né il dipendente addetto alla ricezione sono abilitati ad autenticare le firme dei candidati e l'accettazione delle candidature.*

*Omissis.*

3. Nel merito tuttavia il ricorso appare infondato e deve essere respinto.

3.1. La prima questione posta è se deve considerarsi illegittimo il comportamento dell'Ufficio nel rifiutare di ricevere l'autocertificazione del candidato – presente in loco – relativa alla dichiarazione di accettazione della candidatura a Presidente della Provincia; ciò in violazione – secondo il ricorrente – degli articoli 1 e 2 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e della legge 15 maggio 1997 n. 127.

Al riguardo il Collegio ritiene di condividere l'opinione espressa dal Consiglio di Stato nel parere della I<sup>a</sup> Sezione n. 283/2000 (n. Sezione 1232/2000) del 13 dicembre 2000, peraltro recepito nella circolare dell'Ufficio Territoriale del Governo di Roma dell'11 aprile 2003, in base al quale la specialità delle procedure riguardanti le operazioni elettorali, non consente l'applicabilità in tale materia dei principi di semplificazione amministrativa contenuti nelle citate norme, e da ultimo nel D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Infatti il procedimento relativo alle attività preliminari alle elezioni amministrative si caratterizza per la specificità delle regole poste a garanzia dell'interesse pubblico e della libera espressione delle volontà del corpo elettorale; l'interesse del singolo a sostituire la gravosa acquisizione di documenti con proprie dichiarazioni risulta quindi recessivo rispetto agli inconvenienti invalidanti che si determinerebbero in caso di accertamento a posteriori della falsità delle dichiarazioni, in generale.

La ragione del rigido formalismo (cfr Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 17 dicembre 1996 n. 24) che governa il procedimento elettorale deve quindi ricondursi ai requisiti di sicurezza che per legge devono caratterizzarlo garantendolo da ogni possibile rischio di invalidazione della consultazione elettorale.

Peraltro si osserva come la normativa elettorale richieda nella fattispecie una dichiarazione della candidatura con firma autenticata; non si comprende quindi in che senso poteva essere prodotta una c.d. "autocertificazione", se non nel poco logico senso di una autocertificazione che autentica la firma.

Infatti nella normativa sulla semplificazione amministrativa, ora racchiusa nel D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione sostitutiva di certificazione è il documento sottoscritto dall'interessato prodotto in sostituzione di specifici certificati: nel caso in esame non doveva essere prodotto alcun certificato, bensì una dichiarazione con firma autenticata.

Il problema si sposta allora sulla seconda censura concernente appunto la lamentata mancanza di autenticazione della firma da parte dei componenti dell'ufficio deputati a ricevere la documentazione elettorale.

3.2 Anche qui il ricorrente lamenta la mancata applicazione di norme afferenti la c.d. semplificazione amministrativa, ora contenuta, come detto, nel testo unico approvato con D.P.R. 445/2000.

Anche qui valgono i principi affermati nel già citato parere del Consiglio di Stato, suffragati da pronunzie giurisdizionali, nelle quali viene confermata la necessità di rispettare, nella particolare e speciale procedura delle operazioni elettorali, quel rigorismo formale posto a garanzia della validità delle elezioni: la Seconda Sezione del T.A.R. Toscana (17 dicembre 1994 n. 425) ha infatti avuto modo di precisare che l'art. 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53, il quale elenca i soggetti abilitati ad autenticare le firme, svolge una funzione integrativa di eventuali carenze di singole norme elettorali e si pone in rapporto di specialità con l'art. 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 (ora art. 21 D.P.R. 445/2000), con la conseguenza che i componenti dell'Ufficio elettorale incaricato di ricevere la documentazione elettorale, non rientrando nella tassativa elencazione del citato art. 14, non sono abilitati ad autenticare le firme dei candidati e l'accettazione delle candidature. Né la normativa speciale in esame prevede l'autenticazione delle firme da parte del dipendente addetto a ricevere la documentazione.

In disparte la circostanza che l'art. 21 D.P.R. 445/2000 concerne l'autenticazione delle sottoscrizioni di istanze o dichiarazioni sostitutive di atti notori; fattispecie diverse da quella di una dichiarazione di accettazione (ed in particolare di accettazione di candidature ad elezioni amministrative).

*Omissis.*

